

Allegato "B" del n. 23446 di repertorio  
n. 12600 di raccolta

**STATUTO DELLA CROCE ROSA CELESTE ODV**

**TITOLO PRIMO**

**Caratteri Generali**

Articolo 1

Denominazione

L'Associazione è denominata

**"CROCE ROSA CELESTE organizzazione di volontariato"**

o in forma abbreviata anche

**"CROCE ROSA CELESTE ODV"** oppure **"CRC ODV"**.

(Dopo l'iscrizione al Registro Unico Nazionale del Terzo Settore, potrà essere utilizzata nella denominazione, a seguito di delibera del Consiglio di Amministrazione, anche la locuzione "ente del Terzo Settore" o l'acronimo "ETS").

Articolo 2

Origini

L'Associazione è stata costituita a Milano il 20 gennaio 1961 sotto l'egida del Clan Seniores del Corpo Nazionale Giovani Esploratori Italiani e dell'Unione Nazionale Giovani Esploratrici Italiane - oggi Corpo Nazionale Giovani Esploratori ed Esploratrici Italiani - quale Associazione umanitaria e filantropica a carattere apolitico e interconfessionale, con il duplice scopo del pronto soccorso per l'immediata assistenza ai bambini infortunati o ammalati, nonché agli adulti, e di prestare la propria organizzazione per il pronto soccorso e l'assistenza in caso di calamità cittadine o nazionali.

Articolo 3

Emblema e Vessillo

L'emblema dell'Associazione è costituito da due cerchi concentrici di colore rosso, tra i quali è inserita la scritta CROCE ROSA CELESTE ODV MILANO, rispettivamente di colore celeste, rosa, celeste, rosa e rosso; al centro del cerchio interno vi è una croce rosa, contornata da linee celesti, con al centro un cuore rosso contornato da una linea bianca.

Il vessillo dell'Associazione è formato da un drappo rettangolare con il triangolo superiore (rispetto alla diagonale) che scende dall'angolo destro all'angolo sinistro, di colore celeste e con triangolo inferiore di colore rosa.

Il campo celeste è caricato da una croce rosa, contornata da linee celesti, il tutto contornato da linee in oro, con al centro un cuore rosso contornato da una linea bianca. Il campo rosa è caricato dal distintivo internazionale Seniores Scout con la parola in oro "Fondatore". Nel centro del vessillo sono impresse in oro le parole: "CROCE ROSA CELESTE ODV - MILANO".

Il vessillo è a labaro, con o senza sottostante frangia d'oro.

Il verso è tricolore.

#### Articolo 4

##### Sede

L'Associazione ha sede in Milano, Via Madruzzo 8.  
L'indirizzo della sede sociale potrà essere variato, nel comune di Milano, con deliberazione del Consiglio di Amministrazione.

#### Articolo 5

##### Durata

L'Associazione ha durata illimitata.

#### Articolo 6

##### Finalità

L'Associazione non ha scopo di lucro e persegue finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, avvalendosi in modo prevalente delle prestazioni dei volontari, per lo svolgimento di una o più attività di interesse generale tra quelle previste all'articolo 7 del presente statuto.

L'Associazione è centro di aggregazione di cittadini per lo svolgimento di attività in favore della comunità e del bene comune, favorisce l'inclusione e l'integrazione alla vita associativa promuovendo momenti di incontro per sviluppare e concretizzare principi di solidarietà e fratellanza fra i soci.

L'Associazione è laica e apartitica, fonda la propria struttura associativa sui principi della democrazia, sulla elettività e la gratuità delle cariche associative, sulla gratuità delle prestazioni dei soci e sulla attività di volontariato.

L'Associazione ispira la sua azione al principio fondamentale della centralità della persona e intende promuovere e sviluppare la cultura e l'attività del volontariato come scelta di impegno libera, spontanea, gratuita e solidale, senza fini di lucro neanche indiretto e come volontà di partecipazione civile, che ha come riferimento l'obiettivo della solidarietà, della libertà, della uguaglianza, della giustizia sociale, della non dipendenza personale dall'arbitrio di altri. L'Associazione intende anche collaborare con enti pubblici e privati e con altre associazioni di volontariato ed enti del terzo settore per il perseguimento dei fini e degli obiettivi previsti nel presente statuto.

L'Associazione aderisce alla rete associativa nazionale ANPAS - Associazione Nazionale Pubbliche Assistenze.

#### Articolo 7

##### Attività di interesse generale

L'Associazione svolge in via principale una o più delle seguenti attività di interesse generale, come indicate all'articolo 5, comma 1, del Decreto Legislativo 3 luglio 2017, n. 117:

1) interventi e servizi sociali ai sensi dell'articolo 1, commi 1 e 2, della legge 8 novembre 2000, n. 328, e successive modificazioni, e interventi, servizi e prestazioni di cui alla legge 5 febbraio 1992, n. 104, e alla legge 22 giugno

2016, n. 112, e successive modificazioni [lettera a) art. 5, comma 1, D.Lgs. 117/17];

2) interventi e prestazioni sanitarie [lettera b) art. 5, comma 1, D.Lgs. 117/17];

3) educazione, istruzione e formazione professionale, ai sensi della legge 28 marzo 2003, n. 53, e successive modificazioni, nonché le attività culturali di interesse sociale con finalità educativa [lettera d) art. 5, comma 1, D.Lgs. 117/17];

4) organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui al presente articolo [lettera i) art. 5, comma 1, D.Lgs. 117/17];

5) beneficenza, sostegno a distanza, cessione gratuita di alimenti o prodotti di cui alla legge 19 agosto 2016, n. 166, e successive modificazioni, o erogazioni di denaro, beni o servizi a sostegno di persone svantaggiate o di attività di interesse generale a norma del presente articolo [lettera u) art. 5, comma 1, D.Lgs. 117/17];

6) promozione della cultura della legalità, della pace tra i popoli, della non violenza e della difesa non armata [lettera v) art. 5, comma 1, D.Lgs. 117/17];

7) promozione e tutela dei diritti umani, civili, sociali e politici, nonché dei diritti dei consumatori e degli utenti delle attività di interesse generale di cui al presente articolo, promozione delle pari opportunità e delle iniziative di aiuto reciproco, incluse le banche dei tempi di cui all'articolo 27 della legge 8 marzo 200, n. 53, e i gruppi di acquisto solidale di cui all'articolo 1, comma 266, della legge 24 dicembre 2007, n. 244 [lettera w) art. 5, comma 1, D.Lgs. 117/17];

8) protezione civile ai sensi della legge 24 febbraio 1992, n. 225, e successive modificazioni [lettera y) art. 5, comma 1, D.Lgs. 117/17];

Per le attività di interesse generale prestate l'Associazione può ricevere soltanto il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate, a meno che tali attività siano svolte quali attività secondarie e strumentali nei limiti previsti dalla legge per le attività diverse esercitabili dalle organizzazioni di volontariato.

#### Articolo 8

##### Attività operative

Per svolgere le attività di interesse generale previste all'articolo 7 l'Associazione attua, tra le altre, le seguenti azioni, con particolare attenzione ai bambini:

1. interventi e prestazioni sanitarie;
2. servizi di trasporto sanitario e di emergenza urgenza;
3. servizi di trasporto sociosanitario;

4. gestione di servizi sociali, sociosanitari e assistenziali;
5. servizi di guardia medica ed ambulatoriali direttamente o in collaborazione con le strutture pubbliche e private;
6. iniziative di formazione e informazione sanitaria, educazione, nonché attività culturali di interesse comune con finalità educativa, in particolare destinate agli alunni delle scuole;
7. iniziative per la prevenzione delle malattie e dei fattori di rischio e per la protezione della salute negli ambienti di vita e di lavoro nei suoi vari aspetti sanitari e sociali anche in collaborazione con organizzazioni private e pubbliche amministrazioni;
8. attività di protezione civile: formazione, addestramento e intervento;
9. attività culturali, artistiche o ricreative, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e di attività di interesse generale, nonché di tutela della propria memoria storica, attraverso la conservazione e la valorizzazione del patrimonio documentale;
10. organizzazione e gestione di servizi sociali ed assistenziali, anche domiciliari, in particolare per il sostegno a persone anziane, con disabilità o, comunque, in condizioni anche temporanee di difficoltà;
11. assistenza, promozione e sostegno dei diritti dell'infanzia;
12. attività di raccolta fondi per il finanziamento delle attività sociali.

#### Articolo 9

##### Attività secondarie

L'Associazione può esercitare attività diverse da quelle di cui all'articolo 7 a condizione che siano secondarie e strumentali rispetto alle attività di interesse generale, nel rispetto dei limiti e dei criteri stabiliti dalla legge.

Tali attività vengono individuate dal Consiglio di Amministrazione che ne documenta il carattere strumentale nella relazione di missione.

#### Articolo 10

##### Volontariato e lavoro retribuito

L'Associazione fonda le proprie attività sull'impegno personale volontario e gratuito dei propri aderenti.

L'attività volontaria non può essere retribuita in alcun modo, nemmeno dal beneficiario. Al volontario possono essere rimborsate dall'Associazione soltanto le spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata, entro limiti massimi e alle condizioni preventivamente stabilite dall'Associazione medesima. Sono in ogni caso vietati rimborsi spese di tipo forfettario.

La qualità di volontario è incompatibile con qualsiasi forma

di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l'Associazione.

L'Associazione può assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo o di altra natura nei limiti necessari al suo regolare funzionamento oppure occorrenti a qualificare o specializzare l'attività svolta. In ogni caso il numero dei lavoratori impiegati nell'attività non può essere superiore al cinquanta per cento del numero dei volontari, o alla maggiore e/o minore soglia eventualmente risultante dalle modificazioni alla normativa attualmente vigente per le organizzazioni di volontariato.

#### Articolo 11

##### Sezioni

Qualora, per decisione dell'Assemblea, venissero istituite una o più sezioni dell'Associazione, le stesse dovranno essere dotate di regolamenti organizzativi e di funzionamento conformi a quanto previsto dal presente Statuto.

### **TITOLO SECONDO**

#### **Soci**

#### Articolo 12

##### Requisiti

Possono essere soci dell'Associazione tutti i cittadini maggiorenni senza distinzioni di sesso, di nazionalità, di razza, di lingua, di religione, di opinioni politiche, di condizioni personali e sociali, che condividono le finalità dell'Associazione e che si impegnano a rispettarne lo Statuto ed i regolamenti.

Possono, inoltre, rivestire la qualità di socio altre Organizzazioni di Volontariato ed altri enti giuridici senza scopo di lucro, a condizione che il loro numero non sia superiore al cinquanta per cento del numero delle Organizzazioni di Volontariato.

Chi intende aderire all'Associazione deve presentare domanda scritta alla Commissione appositamente delegata dal Comitato di Vigilanza, recante la dichiarazione di condividere le finalità che l'Associazione si propone e l'impegno ad osservarne lo Statuto e i regolamenti.

La Commissione a ciò delegata, esamina entro sessanta giorni le domande presentate e dispone in merito all'accoglimento o meno delle stesse, dandone comunicazione all'interessato. In caso di accoglimento, la deliberazione è annotata nel libro dei soci. Il rigetto della domanda deve essere motivato e chi ha proposto la domanda può, entro sessanta giorni dalla deliberazione di rigetto, chiedere che sull'istanza si pronunci il Comitato di Vigilanza, che delibera, se non appositamente convocato, in occasione della successiva convocazione.

I minorenni possono, con l'assenso scritto dei due genitori o di chi ne esercita la responsabilità genitoriale, essere iscritti quali simpatizzanti dell'Associazione in un apposi-

to registro denominato Registro dei Simpatizzanti.

L'Associazione deve sempre essere composta da almeno sette soci. Se tale numero minimo di soci viene meno, esso deve essere integrato entro un anno, trascorso il quale l'Associazione deve formulare richiesta di iscrizione in un'altra sezione del Registro Unico Nazionale del Terzo settore.

Fatto salvo il diritto di recesso, è espressamente esclusa la temporaneità della partecipazione alla vita associativa, così come la possibilità di trasferire la quota associativa a qualunque titolo.

#### Articolo 13

##### Categorie

Il numero dei soci, salvo quanto previsto all'articolo 12 per il numero minimo, è illimitato ed è formato dalle seguenti categorie:

- Ordinari;
- Sostenitori;
- Vitalizi;
- Volontari.

Sono soci Ordinari e Sostenitori coloro che aderiscono all'Associazione e che versano le quote associative determinate annualmente dal Consiglio di Amministrazione, che stabilisce anche il contributo che deve essere versato dai Simpatizzanti

Sono soci Vitalizi coloro che hanno svolto attività di volontariato nell'Associazione per cinquanta anni e coloro che hanno effettuato elargizioni o donazioni di particolare rilevanza, oltre il valore minimo determinato dal Consiglio di Amministrazione.

Sono soci Volontari, coloro che prestano la propria opera in modo personale, spontaneo e gratuito, senza scopo di lucro neanche indiretto, per finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, nell'espletamento dei compiti loro demandati dall'Associazione.

Essi assumono la qualifica di soci Volontari, con delibera della Commissione Ammissioni su proposta del Consigliere Delegato, dopo aver superato favorevolmente il periodo di prova previsto dal Regolamento e aver successivamente svolto in via continuativa attività di Volontariato nell'Associazione per almeno sei mesi.

I membri degli organi associativi sono soci volontari dal momento dell'assunzione dell'incarico e sino alla relativa cessazione, salvo i membri del Collegio Sindacale che ricevono una remunerazione per la loro attività.

#### Articolo 14

##### Doveri

I soci sono tenuti a:

- a) impegnarsi al raggiungimento degli scopi dell'Associazione;
- b) rispettare lo Statuto, i regolamenti e le delibere degli

organi associativi;

- c) svolgere la propria attività in favore dell'Associazione in modo spontaneo e gratuito;
- d) essere in regola con il versamento della quota associativa;
- e) non compiere atti che danneggino gli interessi e l'immagine della Associazione.

#### Articolo 15

##### Diritti

I soci hanno diritto di:

- a) partecipare alla vita associativa nei modi previsti dal presente Statuto e dai regolamenti associativi;
- b) eleggere i componenti degli organi associativi e concorrere all'elezione quali componenti di questi ultimi;
- c) chiedere la convocazione dell'Assemblea nei termini previsti dal presente Statuto;
- d) formulare proposte agli organi direttivi nell'ambito dei programmi dell'Associazione ed in riferimento ai fini previsti nel presente Statuto;
- e) essere informati sull'attività associativa.

I soci iscritti all'Associazione da meno di tre mesi non hanno diritto di votare in Assemblea, di chiederne la convocazione, di eleggere e di essere eletti.

#### Articolo 16

##### Incompatibilità

Non possono essere soci Volontari coloro che intrattengono con l'Associazione rapporti di lavoro sotto qualsiasi forma.

#### Articolo 17

##### Perdita della qualifica di socio

La qualifica di socio si perde:

- a) per morosità;
  - b) per decadenza;
  - c) per esclusione;
  - d) per recesso;
  - e) per morte.
- a) Perde la qualifica di socio per morosità il socio che, entro il termine fissato dal Consiglio di Amministrazione, non ha versato la quota associativa.
- b) Perde la qualifica di socio per decadenza il socio che venga a trovarsi nelle condizioni di cui al precedente articolo 16.
- c) Perde la qualifica di socio per esclusione il socio che violi una o più disposizioni del presente Statuto.
- d) Perde la qualifica di socio per recesso il socio che abbia dato comunicazione di voler recedere dal rapporto associativo. Il socio receduto è comunque tenuto al versamento della quota associativa relativa all'anno di esercizio in cui il recesso è stato esercitato.
- Il socio sottoposto ai provvedimenti di cui alle lettere b) e c) da parte della Commissione appositamente delegata dal

Comitato di Vigilanza, deve essere preventivamente informato ed invitato ad esporre le proprie ragioni difensive.

Contro i provvedimenti di cui alle lettere b) e c) il socio può ricorrere al Comitato di Vigilanza entro un mese dalla comunicazione scritta effettuata a mezzo lettera raccomandata con avviso di ricevimento o PEC.

I provvedimenti di cui alle lettere b) e c), sono esecutivi dal momento della comunicazione di cui al comma precedente. Quello di cui alla lettera a) dal giorno della scadenza del termine fissato per il pagamento. Il recesso è efficace dal momento in cui l'Associazione riceve la relativa comunicazione.

Perde la qualifica di socio Volontario, dal momento del verificarsi della condizione, il volontario che cessa, per qualunque ragione, di prestare attività di volontariato nell'Associazione; nel caso intendesse essere ammesso quale socio ordinario o sostenitore, dovrà seguire la procedura prevista all'articolo 12.

### **TITOLO TERZO**

#### **Patrimonio ed entrate**

##### Articolo 18

##### Patrimonio

Il patrimonio dell'Associazione, comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate è utilizzato per lo svolgimento delle attività statutarie ai fini dell'esclusivo perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

L'Associazione non può distribuire, neppure in modo indiretto, avanzi di gestione, fondi, riserve o capitale a soci, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi sociali, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo.

##### Articolo 19

##### Patrimoni destinati ad uno specifico affare

L'Associazione può costituire uno o più patrimoni destinati ad uno specifico affare ai sensi e per gli effetti degli articoli 2447-bis e seguenti del Codice Civile.

##### Articolo 20

##### Devoluzione del patrimonio

In caso di estinzione o scioglimento, il patrimonio dell'Associazione, previo parere dell'Ufficio regionale del Registro Unico Nazionale del Terzo Settore, sarà devoluto, con decisione dell'Assemblea, a una o più Organizzazioni di Volontariato della Regione Lombardia.

In caso di impossibilità dell'Assemblea a deliberare, il patrimonio sarà devoluto - previo parere dell'Ufficio regionale del Registro Unico Nazionale del Terzo Settore - ad ANPAS Nazionale, che lo destinerà, sentito il Comitato regionale, ad una o più associate ad ANPAS della Regione Lombardia, en-

tro il termine massimo di sei mesi.

#### Articolo 21

##### Entrate

Le entrate dell'Associazione sono costituite da:

- quote dei soci;
- contributi di privati;
- rimborsi derivanti da convenzioni;
- rimborsi derivanti dall'esercizio di attività di interesse generale;
- contributi dello Stato, dell'Unione Europea o di enti pubblici, finalizzati al sostegno di specifiche attività e progetti;
- donazioni, lasciti testamentari e oblazioni;
- rendite patrimoniali e finanziarie;
- attività di raccolta fondi;
- attività di vendita di beni acquisiti da terzi a titolo gratuito a fini di sovvenzione;
- vendita di beni prodotti dai soci curata direttamente dall'Associazione;
- somministrazione occasionale di alimenti e bevande;
- somministrazione di alimenti e bevande in ragione del carattere assistenziale dell'Associazione;
- da proventi derivanti da attività di interesse generale svolte quali attività secondarie e strumentali;
- da proventi derivanti da attività diverse di cui all'articolo 9.

#### **TITOLO QUARTO**

##### **Esercizio sociale, scritture contabili, bilancio e libri sociali**

#### Articolo 22

##### Esercizio sociale

L'esercizio sociale inizia il primo gennaio e si conclude il trentuno dicembre di ogni anno.

#### Articolo 23

##### Scritture contabili

L'Associazione imposta la propria contabilità secondo il principio della competenza.

Qualora le entrate risultassero essere inferiori a Euro 220.000,00 (o alla diversa soglia eventualmente prevista da modificazioni alla normativa attualmente in vigore) sarà facoltà rappresentare il bilancio in forma semplificata con il solo rendiconto per cassa.

#### Articolo 24

##### Bilancio di esercizio

L'Associazione redige il bilancio di esercizio formato dallo stato patrimoniale, dal rendiconto gestionale, con l'indicazione dei proventi e degli oneri, e dalla relazione di missione, che illustra le poste di bilancio, l'andamento economico e gestionale e le modalità di perseguimento delle finalità statutarie e documenta il carattere secondario e stru-

mentale delle attività diverse da quelle di interesse generale svolte ai sensi dell'articolo 7 del presente statuto.

In caso di bilancio redatto in forma semplificata, il carattere secondario e strumentale delle attività diverse, viene annotato in calce al rendiconto per cassa.

Nel bilancio sono inclusi i rendiconti specifici delle raccolte fondi effettuate nell'esercizio.

Il bilancio viene redatto ai sensi del D.Lgs. 117/2017 e successive modificazioni, in conformità alla modulistica definita con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali.

#### Articolo 25

##### Deposito e pubblicazione del bilancio

L'Associazione deposita il bilancio presso il Registro Unico Nazionale del Terzo Settore e lo pubblica sul proprio sito internet.

#### Articolo 26

##### Bilancio sociale

L'Associazione redige il bilancio sociale secondo le disposizioni di legge, lo deposita presso il Registro Unico Nazionale del Terzo Settore e lo pubblica sul proprio sito internet. Qualora le entrate risultassero inferiori a un milione di Euro, o alla diversa soglia eventualmente prevista da modificazioni alla normativa attualmente in vigore, la redazione del Bilancio sociale è facoltativa.

#### Articolo 27

##### Convenzioni

Le convenzioni tra l'Associazione e le amministrazioni pubbliche di cui all'art. 56, comma 1, e 57 del D.Lgs. 117/2017 sono deliberate dal Consiglio di Amministrazione, che ne determina anche le modalità di attuazione e sono stipulate dal Presidente dell'Associazione quale suo legale rappresentante. Copia di ogni convenzione è custodita, a cura del Presidente del Consiglio di Amministrazione, presso la sede dell'Associazione.

#### Articolo 28

##### Libri sociali obbligatori

Sono libri sociali obbligatori:

tenuti a cura del Consiglio di Amministrazione:

- il libro dei soci;
- il libro delle adunanze e delle deliberazioni delle assemblee, in cui vengono trascritti anche i verbali redatti per atto pubblico;
- il registro dei volontari;

tenuti a cura dell'organo cui si riferiscono:

- il libro delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio di Amministrazione, del Comitato di Vigilanza, dell'Organo di Controllo e della Commissione Ammissioni.

Tutti i soci, in regola con il versamento della quota associativa, hanno diritto di esaminare i libri sociali tenuti

presso la sede associativa, entro 15 (quindici) giorni dalla data della richiesta formulata per iscritto al Consiglio di Amministrazione, in modalità tali da garantire il diritto alla riservatezza di dati personali o sensibili dei Soci o di terzi.

Il socio che ne abbia fatto richiesta, prima di accedere alla consultazione, deve firmare un apposito documento in cui dichiara di essere consapevole che le informazioni di cui sta prendendo visione sono sottoposte a tutela della privacy e che per tale motivo non dovrà in alcun modo divulgarle a pena di esclusione dall'Associazione.

Il socio non può richiedere copia dei documenti e la consultazione deve avvenire in modalità tali da assicurare che dei libri sociali non possa comunque essere estratta copia anche fotografica.

## **TITOLO QUINTO**

### **Organi sociali**

#### Articolo 29

#### Organi sociali

Sono organi dell'Associazione:

- l'Assemblea dei Soci;
- il Consiglio di Amministrazione;
- il Comitato di Vigilanza;
- il Presidente del Consiglio di Amministrazione;
- il Presidente del Comitato di Vigilanza;
- l'Organo di Controllo.

Ai componenti degli organi sociali, ad eccezione dei componenti dell'Organo di Controllo in possesso dei requisiti di cui all'art. 2397 del Codice Civile e del revisore legale, non può essere attribuito alcun compenso, salvo il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata ai fini dello svolgimento della propria funzione.

#### Articolo 30

#### Assemblee dei Soci

Le Assemblee dei Soci sono ordinarie e straordinarie.

Ciascun Socio ha un voto.

Hanno diritto di voto tutti coloro che sono iscritti da almeno tre mesi nel Libro dei Soci.

Per partecipare all'Assemblea il Socio deve essere in regola con il pagamento delle quote sociali.

Ciascun Socio può farsi rappresentare in Assemblea da altro socio, che sia iscritto da almeno tre mesi nel Libro dei Soci, mediante delega scritta anche in calce all'avviso di convocazione.

Ciascun Socio può rappresentare sino ad un massimo di tre Soci se il numero dei Soci iscritti nel Libro dei Soci al momento della convocazione è inferiore a cinquecento e fino ad un massimo di cinque se il numero dei Soci non è inferiore a cinquecento.

## Articolo 31

### Competenze inderogabili dell'Assemblea dei Soci

L'Assemblea ordinaria:

- nomina e revoca i componenti degli organi sociali;
- nomina e revoca, quando previsto, il soggetto incaricato della revisione legale dei conti;
- approva il bilancio;
- delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali e promuove azione di responsabilità nei loro confronti;
- approva l'eventuale regolamento dei lavori assembleari;
- delibera sugli altri oggetti attribuiti dalla legge, dall'atto costitutivo o dallo statuto alla sua competenza.

L'Assemblea straordinaria:

- delibera sulle modificazioni dell'atto costitutivo o dello statuto;
- delibera lo scioglimento, la trasformazione, la fusione o la scissione dell'Associazione;
- delibera sulla devoluzione del patrimonio.

## Articolo 32

### Convocazione

Le Assemblee ordinaria e straordinaria sono convocate ogni qualvolta il Presidente del Consiglio di Amministrazione lo ritenga opportuno oppure, senza ritardo, su domanda motivata con indicazione degli argomenti da trattare di almeno un terzo dei membri del Consiglio di Amministrazione, del Presidente del Comitato di Vigilanza o di un quinto dei Soci aventi diritto al voto.

La convocazione deve essere notificata ai soci in forma scritta mediante comunicazione cartacea o elettronica inviata almeno otto giorni prima della data fissata per lo svolgimento dell'adunanza e con avviso affisso nella sede sociale e pubblicato sul sito internet dell'Associazione.

Nell'avviso di convocazione devono essere indicati l'ordine del giorno, il luogo, il giorno e l'ora della riunione - anche dell'eventuale seconda convocazione - che può essere tenuta in qualsiasi luogo, purché nella Città Metropolitana di Milano.

L'Assemblea ordinaria deve essere convocata almeno una volta all'anno e deve tenersi entro il giorno 29 del mese di aprile per deliberare sul bilancio consuntivo dell'esercizio chiuso al 31 dicembre dell'anno precedente e sul bilancio preventivo dell'esercizio in corso e - qualora scadute - per la nomina delle cariche sociali.

L'Assemblea in seconda convocazione non può aver luogo nello stesso giorno fissato per la prima.

## Articolo 33

### Validità

L'Assemblea ordinaria è valida in prima convocazione con la presenza di almeno la metà dei soci o loro delegati ed in se-

conda convocazione qualunque sia il numero dei soci presenti o loro delegati.

Le deliberazioni sono valide con il voto favorevole della metà più uno dei presenti.

L'Assemblea straordinaria in prima convocazione è valida con la presenza di almeno la metà più uno dei soci o loro delegati ed in seconda convocazione con la presenza di almeno un terzo dei soci o loro delegati.

Le deliberazioni sono valide con il voto favorevole della metà più uno dei presenti.

Per deliberare lo scioglimento dell'Associazione e la devoluzione del patrimonio occorre il voto favorevole di almeno tre quarti dei soci.

#### Articolo 34

##### Svolgimento

L'Assemblea è presieduta dal Presidente del Comitato di Vigilanza o, in caso di sua assenza o impedimento, dal Vice Presidente Vicario e, in caso di assenza o impedimento anche di quest'ultimo, dal Presidente del Consiglio di Amministrazione ovvero, in caso di assenza o impedimento anche di quest'ultimo, da uno dei soci presenti scelto dall'Assemblea che elegge anche il segretario ed, occorrendo, gli scrutatori per le votazioni palesi o per scheda.

Spetta al Presidente dell'Assemblea constatare la regolare costituzione della stessa, accertare l'identità e la legittimazione dei presenti, dirigere e regolare lo svolgimento dell'Assemblea ed accertare i risultati delle votazioni.

L'assemblea adotta le proprie deliberazioni con voto palese.

Delibera con voto segreto per la nomina dei componenti degli organi sociali o quando la deliberazione riguarda singole persone o quando ne venga fatta richiesta da un terzo dei soci presenti con diritto di voto.

Il segretario dell'Assemblea redige il verbale della riunione che verrà trascritto nel Libro delle adunanze e delle deliberazioni delle assemblee e firmato dal Presidente e dal segretario stesso.

Le delibere adottate dall'Assemblea regolarmente costituita e con le maggioranze prescritte divengono immediatamente esecutive e impegnano tutti i Soci.

#### **TITOLO SESTO**

##### **Amministrazione**

#### Articolo 35

##### Consiglio di Amministrazione

L'amministrazione dell'Associazione è esercitata da un Consiglio di Amministrazione, che opera in conformità allo Statuto e agli indirizzi generali programmatici e strategici approvati dal Comitato di Vigilanza..

A tal fine compie tutte le operazioni necessarie, utili o comunque opportune, siano esse di ordinaria o di straordinaria amministrazione, per il perseguimento delle finalità associa-

tive e per lo svolgimento delle attività di interesse generale e le attività secondarie previste dallo Statuto, con esclusione di quelle che per legge o statuto sono riservate all'Assemblea.

#### Articolo 36

##### Nomina e funzionamento

Il Consiglio di Amministrazione è composto da tre a sette componenti, scelti tra i Soci. La nomina dei componenti del Consiglio di Amministrazione spetta all'Assemblea dei soci, previa determinazione del loro numero.

Non possono essere eletti alla carica di componente del Consiglio di Amministrazione e, se eletti, decadono dall'ufficio coloro che sono legati all'Associazione da un rapporto di lavoro o di consulenza o di prestazione d'opera, comunque remunerati.

I componenti del Consiglio di Amministrazione durano in carica per tre esercizi e scadono alla data della riunione dell'Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio della loro carica, sono rieleggibili e sono revocabili dall'Assemblea in qualunque tempo, anche su proposta del Comitato di Vigilanza.

Il Consiglio di Amministrazione nomina tra i suoi membri il Presidente ed un Vice Presidente, chiamato a svolgere le funzioni del Presidente nel caso di sua assenza o impedimento. Le funzioni di Segretario sono demandate dal Consiglio di Amministrazione ad un proprio componente.

I componenti del Consiglio di Amministrazione devono partecipare alle Assemblee.

In caso di cessazione di uno o più componenti del Consiglio di Amministrazione, gli altri provvedono a sostituirli con deliberazione approvata dal Collegio Sindacale, se nominato, previo parere vincolante del Comitato di Vigilanza. I componenti così nominati restano in carica fino alla prossima Assemblea.

Qualora venisse a mancare, per qualsiasi causa la maggioranza dei componenti originariamente nominati dall'Assemblea, l'intero Consiglio di Amministrazione si intende cessato a partire dalla data dell'assunzione della carica da parte del nuovo Consiglio nominato dall'Assemblea, convocata d'urgenza dal Presidente del Comitato di Vigilanza, che nel frattempo, in caso di impossibilità di funzionamento del Consiglio di Amministrazione, può compiere gli atti di ordinaria amministrazione.

#### Articolo 37

##### Adunanze e deliberazioni del Consiglio di Amministrazione

Il Consiglio di Amministrazione si riunisce almeno una volta ogni due mesi, nonché ogni qualvolta il Presidente ritenga opportuno convocarlo o quando ne sia fatta richiesta da almeno la metà dei componenti in carica.

La convocazione, con l'indicazione degli argomenti all'ordi-

ne del giorno, è inviata dal Presidente a ciascun membro in forma scritta almeno tre giorni prima della data fissata per l'adunanza, salvo i casi di urgenza per i quali il termine per la convocazione è ridotto ad un giorno. Delle convocazioni deve essere dato avviso nello stesso modo al Presidente e al Vice Presidente Vicario del Comitato di Vigilanza, al Collegio Sindacale, se nominato, e al Direttore Sanitario.

Le riunioni del Consiglio di Amministrazione sono presiedute dal Presidente o, in sua assenza, dal Vice Presidente. In loro assenza, esse sono presiedute dal componente più anziano di età.

Per la validità delle adunanze del Consiglio di Amministrazione è necessaria la presenza di più della metà dei componenti in carica.

Le deliberazioni del Consiglio di Amministrazione sono assunte con votazione palese, salvo che la votazione riguardi membri del Consiglio stesso, con il voto favorevole della maggioranza dei membri presenti.

La legittimazione ad impugnare le deliberazioni spetta anche al Comitato di Vigilanza.

Delle riunioni del Consiglio di Amministrazione viene redatto verbale dal Segretario, che provvede a trascriverlo nel Libro delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio di Amministrazione.

#### Articolo 38

##### Poteri e doveri del Consiglio di Amministrazione

Su proposta del Consigliere Delegato, il Consiglio di Amministrazione formula gli indirizzi generali programmatici e strategici della Associazione, che comprendono anche le linee guida della comunicazione esterna delle informazioni riguardanti l'Associazione, da sottoporre all'approvazione del Comitato di Vigilanza anche tenendo conto delle indicazioni al riguardo formulate dal medesimo.

Nomina, attribuisce e revoca le deleghe al Consigliere Delegato. La revoca delle deleghe è deliberata dal Consiglio di Amministrazione con il voto favorevole della maggioranza dei membri del Consiglio di Amministrazione escluso l'interessato,

Predisporre, su proposta del Consigliere Delegato, piani di sviluppo e/o finanziari di cui dovrà prontamente informare il Comitato di Vigilanza.

Conferisce, modifica o revoca deleghe e poteri, nonché conferisce particolari incarichi o deleghe a uno o più Consiglieri.

Nomina il Direttore Sanitario.

Determina l'assetto organizzativo, amministrativo e contabile della Associazione informandone il Comitato di Vigilanza.

Approva e modifica i regolamenti della Associazione, da sottoporre alla approvazione del Comitato di Vigilanza, nomina e revoca la persona interna o il Consulente preposto alla re-

dazione dei documenti contabili, in tale ultimo caso determinandone il compenso.

Il Consiglio di Amministrazione riferisce con apposita relazione scritta al Comitato di Vigilanza sul generale andamento della Associazione, sulla gestione, e sulla sua prevedibile evoluzione, nonché sui principali dati contabili dell'Associazione.

La comunicazione viene effettuata con periodicità almeno semestrale.

Il Consiglio di Amministrazione deve comunicare il bilancio di esercizio al Comitato di Vigilanza e al Collegio Sindacale, nonché al soggetto incaricato della revisione legale dei conti, se nominati, almeno trenta giorni prima di quello fissato per l'assemblea che deve discuterlo.

Il bilancio deve restare depositato in copia nella sede dell'Associazione durante i quindici giorni che precedono l'Assemblea e finché sia approvato.

I soci possono prenderne visione.

Redige ed approva il Bilancio Sociale.

Al Consiglio di Amministrazione spetta la delibera sulla accettazione di eredità e legati, donazioni e contributi di privati di valore superiore ad Euro 10.000,00, nonché sulla richiesta di affidamenti bancari, finanziamenti in genere e contratti di locazione finanziaria.

Il Consiglio di Amministrazione nomina, su proposta del Consigliere Delegato, i responsabili operativi dell'Associazione, individuando in particolare coloro che devono coordinare l'attività dei Volontari e del Personale dipendente.

Il Consiglio di Amministrazione infine delibera sul licenziamento del Personale dipendente, nomina il Medico del Lavoro e delibera sulla attribuzione di altri incarichi a carattere continuativo.

#### Articolo 39

##### Rappresentanza sociale

Il Presidente del Consiglio di Amministrazione è il Presidente della Croce Rosa Celeste, ha la legale rappresentanza della Associazione nei confronti dei terzi ed in giudizio, nonché la firma sociale.

#### Articolo 40

##### Presidente del Consiglio di Amministrazione

Il Presidente ha la responsabilità dell'andamento generale dell'Associazione e ha la suprema direzione degli affari.

Congiuntamente al Consigliere Delegato, firma gli impegni e gli ordini di pagamento e utilizza i conti correnti bancari nei limiti dei fidi concessi.

Convoca il Consiglio di Amministrazione, ne fissa l'ordine del giorno tenuto conto anche delle proposte formulate dal Vice Presidente e dal Consigliere Delegato e ne coordina i lavori.

Convoca le Assemblee dei Soci.

Cura i rapporti con il Comitato di Vigilanza e con il suo Presidente.

Cura che il Comitato di Vigilanza sia informato con cadenza quanto meno semestrale sul generale andamento della Associazione, sulla gestione, e sulla sua prevedibile evoluzione.

Esercita tutti gli altri poteri funzionali all'esercizio della sua carica.

In caso di assoluta urgenza giustificata e nell'impossibilità di tempestiva convocazione del Consiglio di Amministrazione, il Presidente del Consiglio di Amministrazione o, in caso di sua assenza o impedimento, il Vice Presidente, può assumere deliberazioni urgenti fatta eccezione per gli atti di straordinaria amministrazione. Le decisioni così assunte dovranno essere portate immediatamente a conoscenza del Consiglio di Amministrazione e del Presidente del Comitato di Vigilanza, e sottoposte a ratifica del Consiglio di Amministrazione da convocarsi entro sette giorni.

#### Articolo 41

##### Consigliere Delegato

Il Consiglio di Amministrazione delega proprie attribuzioni ad uno dei suoi membri che assume la qualifica di Consigliere Delegato.

Per il compimento di singoli atti e negozi o seguire specifici settori di attività, il Consiglio di Amministrazione potrà delegare poteri anche ad altri suoi membri, senza che però gli stessi assumano la qualifica di Consigliere Delegato.

Al Consigliere Delegato sono attribuiti i seguenti poteri:

- sovrintendere alla gestione operativa della Associazione;
- curare il coordinamento e il controllo gestionale dell'Associazione;
- curare l'attuazione dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile determinato dal Consiglio di Amministrazione;
- formulare al Consiglio di Amministrazione proposte in merito alla definizione degli indirizzi generali programmatici e strategici dell'Associazione da sottoporre all'approvazione del Comitato di Vigilanza e alla predisposizione di piani di sviluppo e/o finanziari, curandone l'attuazione;
- proporre la politica di bilancio e gli indirizzi in materia di ottimizzazione nell'utilizzo e valorizzazione delle risorse e sottoporre al Consiglio di Amministrazione il progetto di bilancio e le situazioni periodiche;
- proporre al Consiglio di Amministrazione, d'intesa con il Presidente, le designazioni dei responsabili operativi dei vari settori di attività della Associazione;
- d'intesa con il Presidente, assumere, nell'ambito degli indirizzi generali programmatici e strategici dell'Associazione, sospendere e adottare provvedimenti disciplinari nei confronti del Personale dipendente;

- congiuntamente al Presidente del Consiglio di Amministrazione, firmare, gli impegni e gli ordini di pagamento e utilizzare i conti correnti bancari nei limiti dei fidi concessi.

Il Consigliere Delegato riferisce quadrimestralmente al Consiglio di Amministrazione sull'andamento della Associazione, sulla gestione e sulla sua prevedibile evoluzione.

Il Consigliere Delegato riferisce altresì periodicamente al Consiglio di Amministrazione sui risultati contabili dell'Associazione.

## **TITOLO SETTIMO**

### **Vigilanza**

#### Articolo 42

##### Comitato di Vigilanza

Il Comitato di Vigilanza svolge funzioni di supervisione strategica e di controllo sulla gestione e sull'attività della Associazione.

Vigila sul rispetto della legge e dello Statuto, con particolare riguardo all'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale dell'Associazione.

Vigila sul rispetto dei principi di corretta amministrazione e in particolare sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento.

#### Articolo 43

##### Nomina e funzionamento

Il Comitato di Vigilanza è composto da cinque a quindici componenti, eletti dall'Assemblea dei Soci. I membri sono rieleggibili e sono revocabili dalla Assemblea in qualunque tempo.

Non possono essere eletti alla carica di componente del Comitato di Vigilanza e, se eletti, decadono dall'ufficio coloro che sono legati all'Associazione da un rapporto di lavoro o di consulenza o di prestazione d'opera, comunque remunerati.

Il Consiglio nomina tra i propri componenti il Presidente e il Vice Presidente Vicario e può nominare altri uno o due Vice Presidenti.

Il Presidente ed il Vice Presidente Vicario possono assistere alle adunanze del Consiglio di Amministrazione.

I componenti del Comitato di Vigilanza devono partecipare alle Assemblee.

I membri del Comitato di Vigilanza restano in carica tre esercizi e scadono alla data della riunione dell'Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio della loro carica.

La cessazione per scadenza del termine ha effetto dal momento in cui il Comitato di Vigilanza, che nel frattempo mantiene pienezza di poteri, è stato ricostituito.

In caso di cessazione di uno o più componenti del Comitato di Vigilanza, gli altri provvedono alla sostituzione. I com-

ponenti così nominati restano in carica fino alla prossima Assemblea.

Qualora venisse a mancare, per qualsiasi causa la maggioranza dei componenti originariamente nominati dall'Assemblea, l'intero Comitato di Vigilanza si intende cessato a partire dalla data dell'assunzione della carica da parte del nuovo Consiglio nominato dall'Assemblea, convocata d'urgenza.

#### Articolo 44

##### Segretario Generale

Il Comitato di Vigilanza nomina tra i suoi componenti il Segretario Generale, il quale svolge attività di verifica sulla conformità alle leggi e regolamenti dell'attività svolta dall'Associazione e delle delibere assunte dagli organi sociali.

Redige il verbale delle riunioni del Comitato di Vigilanza, delle Assemblee, delle riunioni della Commissione Ammissioni, di cui è membro di diritto.

E' altresì responsabile della conservazione dei libri sociali e della verifica della loro regolare tenuta.

#### Articolo 45

##### Adunanze e deliberazioni del Comitato di Vigilanza

Il Comitato di Vigilanza si riunisce almeno una volta ogni tre mesi.

La convocazione, con l'indicazione degli argomenti all'ordine del giorno, è inviata dal Presidente a ciascun membro in forma scritta almeno tre giorni prima della data fissata per l'adunanza, al domicilio di ciascun membro, salvo i casi di urgenza per i quali il termine per la convocazione è ridotto ad un giorno.

Per la validità delle riunioni è necessaria la presenza della maggioranza dei Consiglieri in carica.

Il Comitato di Vigilanza delibera con il voto favorevole della maggioranza assoluta dei Consiglieri presenti alla votazione, e con il voto favorevole di almeno la maggioranza dei suoi membri per le proposte di modifica dello statuto sociale da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea straordinaria.

Delle riunioni del Comitato di Vigilanza viene redatto verbale, che deve essere trascritto nel Libro delle adunanze e delle deliberazioni del Comitato di Vigilanza.

#### Articolo 46

##### Comitato di Vigilanza - Competenze

Il Comitato di Vigilanza delibera in ordine alle proposte del Consiglio di Amministrazione relative alla:

- definizione degli indirizzi generali programmatici e strategici dell'Associazione, che comprendono anche le linee guida della comunicazione esterna delle informazioni riguardanti l'Associazione;
- adozione di regolamenti associativi e/o modifica degli stessi.

Il Comitato di Vigilanza può impugnare le deliberazioni del Consiglio di Amministrazione.

Esamina il Bilancio di esercizio e fornisce il suo parere all'Assemblea convocata per discuterlo.

Fornisce parere vincolante per la sostituzione da parte del Consiglio di Amministrazione in caso di cessazione di uno o più dei propri componenti.

In caso di decadenza del Consiglio di Amministrazione e di impossibilità di suo funzionamento, in attesa della riunione dell'Assemblea prontamente convocata, compie gli atti di ordinaria amministrazione.

Nomina e revoca la Commissione Ammissioni, composta da almeno tre dei suoi membri, che esamina le domande presentate da chi intende divenire Socio dell'Associazione e dispone in merito all'accoglimento o meno delle stesse, dandone comunicazione all'interessato, e assume inoltre i provvedimenti di perdita della qualifica di socio.

Esamina i ricorsi contro le decisioni della Commissione Ammissioni. Può procedere in qualsiasi momento ad atti di ispezione e di controllo, che può affidare alla Commissione per il Controllo Interno, composta da tre a cinque dei suoi membri.

Può scambiare informazioni con il Collegio Sindacale, se nominato.

Può nominare e revocare altre Commissioni per specifiche attività.

Riferisce per iscritto all'Assemblea dei Soci, sull'attività di vigilanza svolta, sulle omissioni e sui fatti censurabili rilevati nonché, in occasione di ogni altra assemblea convocata in sede ordinaria o straordinaria, per quanto concerne gli argomenti che ritenga rientrano nella sfera delle proprie competenze.

#### Articolo 47

##### Presidente del Comitato di Vigilanza

Il Presidente del Comitato di Vigilanza convoca di propria iniziativa e comunque nei casi previsti dalla legge e dallo Statuto, presiede e coordina le riunioni del Comitato, ne fissa l'ordine del giorno, tenuto conto anche delle proposte formulate dal Vice Presidente Vicario e dagli altri Vice Presidenti, se nominati.

Inoltre, il Presidente del Comitato di Vigilanza intrattiene, nel rispetto di quanto previsto dallo Statuto, i necessari ed opportuni rapporti con il Presidente del Consiglio di Amministrazione. Riceve le proposte del Consiglio di Amministrazione inerenti le materie da sottoporre all'approvazione del Comitato di Vigilanza.

Richiede e riceve informazioni su specifici aspetti della gestione dell'Associazione e sull'andamento generale, anche prospettico, della gestione stessa.

Presiede le Assemblee dei Soci.

Convoca l'Assemblea dei Soci in caso di impossibilità di funzionamento del Consiglio di Amministrazione e in caso di decadenza del Consiglio di Amministrazione per cessazione, per qualsiasi causa, della maggioranza dei componenti originariamente nominati dall'Assemblea.

Esercita tutti gli altri poteri funzionali all'esercizio della sua carica.

In caso di assenza o impedimento del Presidente del Comitato di Vigilanza, il Vice Presidente Vicario ne adempie le funzioni; nell'ulteriore ipotesi di assenza o impedimento di questi, le funzioni sono esercitate dal Vice Presidente più anziano di età o in caso di assenza o impedimento di quest'ultimo dall'altro Vice Presidente; in caso di loro assenza o impedimento, le funzioni sono esercitate dal componente del Comitato di Vigilanza più anziano di nomina presente in sede e, a parità di anzianità di nomina, dal più anziano di età.

#### Articolo 48

#### Rapporti tra Consiglio di Amministrazione e Comitato di Vigilanza

Nel caso dovesse insorgere un conflitto tra il Consiglio di Amministrazione e il Comitato di Vigilanza, che possa compromettere la funzionalità e l'attività dell'Associazione, i Presidenti - congiuntamente o disgiuntamente - dovranno convocare con urgenza l'Assemblea, per deliberare sulla controversia.

### **TITOLO OTTAVO**

#### Incompatibilità, decadenza ed elezioni

#### Articolo 49

#### Incompatibilità e decadenza

I componenti del Consiglio di Amministrazione non possono far parte del Comitato di Vigilanza e viceversa.

I membri del Consiglio di Amministrazione o del Comitato di Vigilanza che non partecipino a due adunanze consecutive o a quattro non consecutive o ad una Assemblea, senza giustificato e valido motivo, decadono dall'ufficio.

#### Articolo 50

#### Candidature e modalità di voto

Chi intendesse candidarsi per l'elezione alla carica di componente del Consiglio di Amministrazione o del Comitato di Vigilanza, deve far pervenire la propria candidatura, accompagnata dalla firma autografa di almeno quindici soci presentatori, indicando i propri dati anagrafici e specificando l'organo per il quale intende candidarsi, entro le ore 22 del quarto giorno che precede la data per la quale è stata convocata l'Assemblea.

Le candidature possono essere inviate per raccomandata, posta elettronica certificata o presentate a mano presso la sede dell'Associazione.

Non è ammesso presentare nella stessa Assemblea la candidatu-

ra per entrambi gli organi.

Nel caso in cui il termine del mandato del Consiglio di Amministrazione e del Comitato di Vigilanza non coincidessero, i componenti del Consiglio di Amministrazione che intendessero candidarsi per l'elezione a componente del Comitato di Vigilanza o viceversa, dovranno previamente dimettersi dalla carica ricoperta.

Per l'elezione ogni Socio presente o rappresentato in Assemblea potrà esprimere un numero massimo di preferenze pari alla metà, arrotondato per difetto, più uno dei membri che l'Assemblea avrà previamente stabilito di eleggere.

Nel caso di risultato con parità di voti, l'Assemblea procederà immediatamente alle votazioni di ballottaggio tra tutti i candidati che abbiano ricevuto lo stesso numero di voti. Nelle votazioni di ballottaggio ogni Socio presente o rappresentato potrà esprimere una sola preferenza. In caso di ulteriore parità si procederà immediatamente a un nuovo ballottaggio e in caso di ulteriore parità si procederà immediatamente al sorteggio fra i candidati che abbiano ancora ricevuto lo stesso numero di voti.

Prima della votazione relativa al numero dei componenti degli organi sociali, il Presidente dell'Assemblea da lettura delle candidature validamente pervenute.

#### Articolo 51

##### Presidente Onorario

Il Consiglio di Amministrazione e il Comitato di Vigilanza, in seduta comune, possono eleggere un Presidente Onorario con delibera assunta all'unanimità dei presenti.

Il Presidente Onorario potrà partecipare alle riunioni del Comitato di Vigilanza senza diritto di voto.

La carica cesserà contemporaneamente alla fine del mandato del Comitato di Vigilanza.

#### **TITOLO NONO**

##### **Controllo contabile**

#### Articolo 52

##### Collegio Sindacale o Sindaco Unico

L'Assemblea, quando è previsto dalle leggi vigenti, nomina per votazione un organo di controllo, scegliendo se collegiale - e in tal caso assume la denominazione di Collegio Sindacale - ovvero se monocratico quale Sindaco Unico.

Ai componenti dell'organo di controllo si applica l'articolo 2399 del Codice Civile.

Almeno uno dei componenti dell'Organo di controllo deve essere scelto tra le categorie di soggetti di cui all'articolo 2397, comma secondo, del Codice Civile.

I componenti dell'Organo di Controllo possono essere scelti anche tra soggetti che non siano soci dell'Associazione.

#### Articolo 53

##### Composizione, durata in carica e sostituzione dell'organo di controllo

Il Collegio Sindacale si compone di tre membri effettivi e di due supplenti.

Il Presidente del Collegio Sindacale è nominato dall'Assemblea.

I Sindaci restano in carica per tre esercizi e scadono alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio della carica.

In caso di morte, rinuncia o decadenza di un Sindaco, subentrano i supplenti in ordine di età. I nuovi Sindaci restano in carica fino alla prossima Assemblea, la quale deve provvedere alla nomina dei Sindaci effettivi e supplenti necessari per l'integrazione del Collegio. I nuovi nominati scadono insieme con quelli in carica.

In caso di sostituzione del Presidente, la presidenza è assunta fino alla prossima assemblea dal Sindaco più anziano di età.

Se con i Sindaci supplenti non si completa il Collegio Sindacale, deve essere convocata l'Assemblea perché provveda all'integrazione del Collegio medesimo.

#### Articolo 54

##### Retribuzione del Collegio Sindacale

L'eventuale retribuzione annuale dei Sindaci viene determinata dall'Assemblea all'atto della nomina per l'intero periodo di durata del loro ufficio.

#### Articolo 55

##### Doveri dell'organo di controllo

L'organo di controllo vigila sull'osservanza della legge e dello statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, anche con riferimento alle disposizioni del D.Lgs. 8 giugno 2001 n. 231, qualora applicabili, nonché sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento.

L'organo di controllo esercita inoltre compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale dell'Associazione ed attesta che il bilancio sociale sia stato redatto in conformità a quanto previsto dalla legge. Il bilancio sociale da atto degli esiti del monitoraggio svolto dall'organo di controllo.

#### Articolo 56

##### Poteri dell'organo di controllo

I componenti dell'organo di controllo possono in qualsiasi momento procedere, anche individualmente, ad atti di ispezione e di controllo, e a tal fine, possono chiedere agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni sociali.

#### Articolo 57

##### Riunioni e deliberazioni del Collegio Sindacale

Il Collegio Sindacale deve riunirsi almeno ogni novanta giorni.

Il Sindaco che, senza giustificato motivo, non partecipa durante un esercizio sociale a due riunioni del Collegio deca-

de dall'ufficio.

Delle riunioni del Collegio deve redigersi verbale, che viene trascritto nel libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'organo di controllo e sottoscritto dagli intervenuti.

I Sindaci devono assistere alle adunanze del Consiglio di Amministrazione e alle Assemblee.

I Sindaci che non assistono senza giustificato motivo alle Assemblee o, durante un esercizio sociale, a due adunanze consecutive del Consiglio di Amministrazione, decadono dall'ufficio.

#### Articolo 58

##### Revisione legale dei conti

L'Assemblea nomina un revisore legale dei conti o una società di revisione legale iscritti nell'apposito registro istituito presso il Ministero della Giustizia nei casi in cui tale nomina sia obbligatoria ai sensi di legge e la relativa competenza non sia stata attribuita all'organo di controllo composto secondo le norme di legge vigenti.

#### **TITOLO DECIMO**

##### **Disposizioni transitorie**

#### Articolo 59

##### Norme Transitorie

a) Il Consiglio di Amministrazione e il Comitato di Vigilanza, in seduta comune, sono delegati ad apportare al presente Statuto le modifiche necessarie per eventualmente adeguarlo alle norme dei Decreti Attuativi previsti dal Decreto Legislativo 3 luglio 2017, n. 117, al momento non ancora pubblicati;

b) Non appena istituito e divenuto operativo il Registro Unico Nazionale del Terzo Settore, il Presidente del Consiglio di Amministrazione provvederà a richiedere l'iscrizione dell'Associazione presso tale registro;

c) Ai Soci Vitalizi esistenti al momento dell'entrata in vigore del presente Statuto, dovrà essere chiesto se intendono continuare ad aderire all'Associazione. Qualora tali soci siano persone giuridiche, la richiesta dovrà essere inviata al legale rappresentante pro tempore. La mancata risposta entro 90 giorni dall'invio della comunicazione verrà considerata come volontà di non aderire;

d) Il Presidente e il Vice Presidente Vicario sono delegati ad apportare al presente Statuto le modifiche eventualmente richieste dalle Autorità Competenti in sede di approvazione;

e) Il presente Statuto entrerà in vigore dalla data di approvazione da parte della Regione Lombardia. Da tale data gli organi sociali decadranno ed entro 30 giorni dovrà essere convocata l'Assemblea, da tenersi nei successivi 30 giorni, per la nomina dei nuovi organi.

Milano 29 gennaio 2020

f.to Sergio Borlenghi

f.to Lorenzo Turconi notaio